



SEI GIÀ ISCRITTO AL REGISTRO DI BIGENITORIALITÀ ?

In data 30/09/2017 il Consiglio Comunale ha istituito il Registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità e approvato il relativo regolamento. Al registro **potranno essere iscritti i figli di genitori con residenze diverse, qualunque ne sia il motivo**. La residenza del minore resterà una sola, ma le comunicazioni che lo riguardano dovranno fare riferimento ai due domicili indicati dai genitori. Per l'iscrizione del minore al registro è necessario pertanto che il minore sia residente nel **Comune di Busseto**, che almeno uno dei genitori ne faccia richiesta personalmente e che lo stesso genitore sia titolare della responsabilità genitoriale (ex potestà genitoriale). Per bigenitorialità si vuole intendere il diritto del figlio a fruire dell'apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori. Si configura come un diritto soggettivo, permanente e indisponibile del minore, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra genitore e genitore, ovvero **il legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori**, anche nel caso questi siano separati o divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio. Tale diritto si basa sul fatto che essere genitori è **un impegno che si prende nei confronti dei figli** e non dell'altro genitore, per cui esso non può e non deve essere influenzato da un'eventuale separazione. Né su di lui si può far ricadere la responsabilità di scelte separate dei genitori. Maggiori informazioni sulle finalità del registro e sull'organizzazione del servizio, possono essere richieste direttamente al Servizio Affari Generali e Servizi Istituzionali del Comune di Busseto.



La “bigenitorialità” è un principio consolidato da tempo in altri ordinamenti europei ed è presente anche nella “Convenzione sui diritti dei fanciulli” sottoscritta a New York il 20.11.1989 e resa esecutiva in Italia con L. 176 del 1991.

In Italia, la legge 54/2006, riconosce il principio della bigenitorialità attraverso l'affido condiviso, per i figli di coppie separate anche non sposate.

L'art. 337 ter del Codice Civile dice testualmente:
Il figlio minore ha il diritto di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale.

COMUNE DI BUSSETO
Settore Affari Generali e Servizi Istituzionali

www.comune.busseto.pr.it

urp@comune.busseto.pr.it

Tel. 0524.931723

Vuoi saperne di più? Informati qui